

# Rapporto

numero

**6949 R**

data

12 settembre 2014

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 4 giugno 2014 concernente la modifica del Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti**

### **1. SCOPO DELLA MISURA**

In considerazione del difficile contesto economico del nostro Cantone e della conseguente necessità di favorire nuovi investimenti nelle aziende e, alla luce degli effetti positivi riscontrati a partire dall'entrata in vigore del decreto (31.12.1996) di cui il governo chiede un'ulteriore proroga, reputiamo che la validità della norma concernente la possibilità di effettuare degli ammortamenti accelerati nell'anno in cui sono effettuati nuovi investimenti debba essere prolungata.

L'ammortamento accelerato, tramite l'applicazione di un tasso doppio rispetto a quello usualmente ammesso, permette all'azienda, nell'anno in cui ne fa uso, di ridurre l'utile d'esercizio realizzando così un imponibile inferiore. Tale provvedimento consente quindi alla ditta di disporre di maggiori liquidità da poter reinvestire.

La proposta del Consiglio di Stato di concedere, anche per i periodi fiscali 2013 e 2014, alle persone fisiche che esercitano un'attività indipendente e alle persone giuridiche degli ammortamenti accelerati è pertanto pienamente condivisibile.

### **2. IMPATTO FINANZIARIO**

Dal profilo del gettito erariale l'adozione della misura dovrebbe risultare fiscalmente neutra poiché gli utili differiti a seguito degli ammortamenti accelerati saranno compensati dalla minor possibilità di ammortamento negli anni successivi. L'unico effetto della misura consiste quindi nel differire nel tempo gli utili imponibili.

### **3. CONCLUSIONI**

Per conformarsi a tutti i precedenti emendamenti e considerato che gli ammortamenti accelerati non verranno concessi soltanto agli investimenti eseguiti nel biennio 2013 e 2014 ma continueranno ad essere applicati anche ai periodi fiscali antecedenti, rileviamo che, dal profilo prettamente formale, si rende necessario riformulare la prima frase del capoverso 1 dell'articolo 3 del *Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti*, il cui tenore sarà il seguente: "L'ammortamento accelerato si applica agli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2014".

Sebbene a partire dal 1° gennaio 2014 i cosiddetti ammortamenti superaccelerati, ovvero quelli ammessi anche nell'anno successivo al nuovo investimento, non siano più contemplati, data l'entrata in vigore retroattiva (1° gennaio 2013) degli emendamenti proposti, l'abrogazione del capoverso 2 dell'articolo 1 e della seconda frase del capoverso 1 dell'articolo 3 del summenzionato *Decreto* è prematura in quanto tali ammortamenti continueranno ad essere concessi a partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013.

Alla luce di quanto suesposto si rende necessario solo la modifica del capoverso 1 dell'articolo il cui tenore sarà il seguente: *“L'ammortamento accelerato si applica agli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2014. La possibilità di effettuare un ammortamento accelerato nel secondo anno decade definitivamente al 31 dicembre 2013”*.

\* \* \* \* \*

Per le motivazioni addotte la commissione tributaria condivide pertanto la proposta del Consiglio di Stato e invita il Gran Consiglio ad accogliere la modifica di cui all'art. 3 cpv. 1 (così come emendato nel presente rapporto) e ad approvare il disegno di decreto legislativo.

Per la Commissione speciale tributaria:

Raffaele De Rosa, relatore

Badaracco - Bassi - Campana - Delcò Petralli -

Dominé - Foletti - Garobbio - Gobbi - Guidicelli -

Kandemir Bordoli - Passalia - Pinoja - Quadranti - Seitz

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13 novembre 1996; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 4 giugno 2014 n. 6949 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 12 settembre 2014 n. 6949 R della Commissione speciale tributaria,

**d e c r e t a:**

**I.**

Il Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13 novembre 1996 è così modificato:

### **Art. 3 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'ammortamento accelerato si applica agli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2014. La possibilità di effettuare un ammortamento accelerato nel secondo anno decade definitivamente al 31 dicembre 2013.

**II.**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013.